



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 5

REG. GENERALE

N° 3133/10

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI ROMA

SEZIONE 5

19/09/2011

ore 11.00

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | LAURO | ALFONSO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | PROIETTI | ENNIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | TAGLIENTI | CARLO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SENTENZA

N°

209/6/11

PRONUNCIATA

19/9/11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20/9/11

Il Segretario

[Signature]

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n° 3133/10 depositato il 14/04/2010
- avverso la sentenza n° 38/65/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA proposta dall'ufficio: AG ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA;

contro parte:

[Redacted]

Atti impugnati:

SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP

La Direzione Provinciale di Roma 1 dell'Agenzia delle Entrate, Appella la Sentenza della C.T.P. n. 38/65/9, che ha accolto il ricorso della Dottoressa [REDACTED], con il quale chiedeva il rimborso dell'IRAP, per gli anni 2001/2/3/4, affermando di svolgere l'attività di medico di medicina generale con il Servizio Sanitario Nazionale, senza collaborazione di personale dipendente e con l'ausilio di beni strumentali di modesta entità.

I primi Giudici hanno ritenuto non ipotizzabile l'esistenza di una autonoma organizzazione dell'attività svolta dalla contribuente e considerata l'irrisorietà dei beni strumentali impiegati e l'assenza di personale dipendente o collaboratori terzi hanno accolto il ricorso, in quanto mancante del presupposto impositivo di cui all'art. 2 DLgs. 446/97.

L'Ufficio nell'Appello contesta la mancanza di autonoma organizzazione per l'attività svolta dalla contribuente rifacendosi a numerosi pronunciamenti giurisprudenziali in merito, sia della Suprema Corte di Cassazione che di Commissioni Tributarie, ritenendo violato e falsamente applicato l'art. 2 D.Lgs. 446/97, facendo rilevare che *"presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi"*, inoltre in merito dell'assoggettabilità all'imposta dei professionisti, cita le sentenze n. 3677/07 e 3682/07 della Suprema Corte di Cassazione, le quali hanno ritenuto che il presupposto impositivo per le categorie professionali è da individuarsi nella capacità produttiva *"impersonale ed aggiuntiva"* rispetto a quelle del professionista, ovvero in quella struttura organizzata che, al di là dei mezzi indispensabili, risulti in grado di realizzare un incremento potenziale della produttività, quindi non occorre che si tratti di struttura di importanza prevalente rispetto al lavoro del titolare.

La Commissione dopo aver esaminato gli atti, rileva che è ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, che ai fini dell'applicazione dell'IRAP, ha ritenuto che occorre fare riferimento al combinato disposto degli art. 2 e 3 del D.Lgs. 446/97, in forza dei quali il presupposto per l'imposizione è l'esercizio di una attività autonomamente organizzata e con l'espressione di *"attività autonomamente organizzata"* il legislatore ha inteso riferirsi all'esercizio dell'attività con l'ausilio di un supporto materiale e/o personale.

Per il caso di specie, considerato che il contribuente pur risultando essere il responsabile della propria organizzazione ma impiega per l'attività beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile, è mancante dei presupposti di cui alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001 per l'assoggettabilità all'IRAP in presenza di attività svolta senza neanche l'ausilio di personale.

Il Collegio a sostegno delle proprie convinzioni relative al non assoggettamento ad IRAP nei confronti del contribuente, si riporta anche a quanto precisato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con le Sentenze n. 12108, 12109 e 12110 del 26/5/2009, la quale partendo "dall'interpretazione che della natura e della ratio della imposta ha dato la Corte Costituzionale con la Sentenza 156/2001" ossia che "l'IRAP non è una imposta sul reddito bensì una imposta di carattere reale, che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate."

Pertanto il Collegio, rilevato quindi che il contribuente ha svolto la sua attività senza l'ausilio di elementi organizzativi tali da legittimare la sua soggezione ad IRAP, conferma l'operato dei primi giudici.


Per la peculiarità della controversia e le ragioni della Sentenza, la parte soccombente è condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.200,00

P.Q.M.

Rigetta l'Appello e conferma la Sentenza di primo grado.
Spese a carico della parte soccombente che si liquidano in € 1.200,00.

Così deciso in C.C.
Roma 19/9/2011

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

